



Liceo "Niccolò Copernico"

LICEO SCIENTIFICO – LICEO delle SCIENZE APPLICATE – LICEO LINGUISTICO

Via Garavaglia, 11 – 40127 Bologna – Tel. 051 4200411 – Fax 051 6332100 – sito web: www.copernico.bo.it

e-mail: segreteria@copernicobo.istruzioneer.it – bops030004@istruzione.it

pec: bops030004@pec.istruzione.it

codice fiscale 80074270374 - Codice Univoco Ufficio: UFSML7 Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Liceo Copernico

approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 14 Febbraio 2018

ultime modifiche approvate nella seduta del Consiglio d'Istituto del 18 novembre 2019

Principi generali

Il presente Regolamento d'Istituto del Liceo "N. Copernico" di Bologna si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed è conforme a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse degli studenti della scuola secondaria (DPR 249/98 e DPR 235/07).

Esso si prefigge il funzionamento democratico dell'Istituto tramite il riconoscimento del ruolo delle sue diverse componenti e della loro pari dignità, con l'obiettivo di attuare la formazione della persona e di assicurare il diritto-dovere allo studio garantito dalla Costituzione.

Tutti coloro che operano nella scuola si impegnano al rispetto dei diritti di tutti, indipendentemente da religione, nazionalità o origine etnica, caratteristiche fisiche, età, genere, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale.

Il comportamento di ognuno sarà improntato alla corretta salvaguardia delle strutture e dei beni della scuola.

Titolo I

ORGANI COLLEGIALI, DEMOCRAZIA NELLA SCUOLA E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART.1

Gli Organi Collegiali

1) Convocazione ordinaria

La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali va disposta con un preavviso di almeno 5 giorni. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta e deve essere portato a conoscenza degli interessati nelle modalità sotto indicate:

per il Consiglio di Istituto devono essere recapitate ai membri via posta elettronica

per il Collegio dei Docenti deve essere predisposto un avviso scritto, pubblicato all'albo elettronico e inviato via posta elettronica;

per i Consigli di Classe deve essere predisposto, all'inizio dell'anno scolastico, il calendario, deliberato dal Collegio dei Docenti.

2) Convocazione straordinaria

Il Consiglio di Istituto è convocato in seduta straordinaria dal Presidente per fatti che richiedano deliberazioni urgenti o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Dirigente Scolastico ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

I Consigli di classe sono convocati in seduta straordinaria dal Dirigente Scolastico / Coordinatore di propria iniziativa o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri o della totalità di una sua componente.

3) Verbalizzazione

Di quanto viene trattato nelle assemblee va redatto verbale scritto.

4) Sedute del Consiglio di Istituto

Per quanto non previsto nel presente regolamento, le sedute del Consiglio di Istituto sono disciplinate da autonomo regolamento delle adunanze.

5) Sedute del Collegio dei Docenti

Per quanto non previsto nel presente regolamento, le sedute del Collegio dei Docenti sono disciplinate da autonomo regolamento delle adunanze.

ART. 2

Democrazia nella scuola

All'interno dell'istituto tutte le componenti godono di libertà di opinione, di riunione e di espressione. Ispirandosi a principi di libertà e di democrazia, la vita della scuola si intende fondata su rapporti di trasparenza e di dialogo tra tutte le sue componenti. Tutte le componenti possono affiggere comunicati negli appositi spazi previsti all'interno dell'istituto, previa presa visione da parte della dirigenza. Nonvè consentita l'affissione in altri spazi o sui muri, né l'affissione di manifesti o avvisi anonimi o con contenuti contrari al progetto educativo della scuola. Tutte le componenti hanno diritto di riunione nei locali dell'istituto, in orario extrascolastico, previa richiesta presentata al Dirigente.

ART. 3

Istituti di partecipazione

1. L'Istituto promuove e garantisce, in un'ottica di partecipazione, la costituzione ed il funzionamento degli organi collegiali promossi dai genitori e/o dagli studenti, in particolare:

- a. il Comitato dei Genitori
- b. il Comitato studentesco
- c. le Assemblee studentesche

2. Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dal D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1994 agli articoli 12, 13, 14, 15 e dalla normativa emanata dal Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e le attività motorie - prot. n.4733/A3 del 26 novembre 2003.

ART. 4

Comitato genitori

1. Il Comitato genitori, formato dai rappresentanti di classe, ma aperto a tutti i genitori, si riunisce di norma, ogni mese per le informazioni generali relative all'andamento della scuola, attraverso riunioni del coordinamento aperte a tutti i genitori o assemblee dei genitori. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea, devono essere presentati al Dirigente scolastico con un anticipo di almeno 5 giorni.

2. Nella prima seduta di ogni anno scolastico, il Comitato elegge i rappresentanti del coordinamento, fra cui nella seduta successiva viene eletto un presidente che ne coordina i lavori e svolge una funzione di rappresentanza del Comitato stesso nei confronti delle autorità scolastiche e degli organi collegiali. Il coordinamento e il presidente rimangono in carica per un anno scolastico e possono essere riconfermati.

3. Il Comitato genitori può portare all'attenzione degli organi scolastici proposte e/o pareri al fine di contribuire alla qualità della vita scolastica dell'istituto.

4. Alle convocazioni, ai verbali e alle proposte del Comitato viene data adeguata pubblicità attraverso il sito internet dell'Istituto.

ART. 5

Il Comitato studentesco

1. Il Comitato studentesco è formato dai rappresentanti degli studenti, eletti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto. Si riunisce previa richiesta scritta al Dirigente scolastico, di norma al di fuori dell'orario delle lezioni.

2. Il Comitato può portare all'attenzione degli organi scolastici proposte e/o pareri al fine di contribuire alla qualità della vita scolastica dell'istituto.

ART. 6

Assemblee studentesche

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e di Istituto secondo le seguenti modalità:

a. L'assemblea di Istituto è consentita nel numero di una al mese e per la durata di una intera mattinata - E' possibile la partecipazione di esperti sulle tematiche all'ordine del giorno, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea, devono essere presentati al Dirigente scolastico con un anticipo di almeno 5 giorni.

b. Le assemblee di classe sono consentite nel limite di 2 ore di lezione al mese. Non possono essere tenute nello stesso giorno della settimana e, nel caso di coincidenza, non nelle stesse ore. Data e ordine del giorno devono essere comunicate al coordinatore di classe e agli insegnanti interessati con un anticipo di almeno 3 giorni. Il coordinatore di classe garantisce, secondo un criterio di rotazione, di trovare ore alternative a disposizione degli studenti.

c. Non possono avere luogo assemblee nei venti giorni antecedenti il termine delle lezioni

Titolo II

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 7

Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità dell'istituto, così come definito dall'art.5- bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249 del 24/06/1998) modificato dal DPR n.235 del 21/11/2007, è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il Patto viene elaborato dal Consiglio di Istituto, organismo nel quale sono rappresentate le varie componenti che operano all'interno della comunità scolastica, ed è sottoposto a revisione ogni anno. Contestualmente all'iscrizione presso la scuola è richiesta la sottoscrizione del Patto da parte dei genitori e degli studenti.

ART.8

Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, nonché la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
4. Lo studente, nell'ambito delle norme regolamentari, ha diritto:
 - di disporre di un servizio di qualità sia nel campo delle infrastrutture scolastiche, sia nel campo educativo-didattico, sia nella sfera del benessere psico-fisico;
 - di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, istituto) in cui si articola;
 - di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - di essere valutato in modo trasparente e tempestivo al fine di attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza, migliorando il proprio rendimento; alla libertà di apprendimento;
 - di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente;
 - di esercitare autonomamente il diritto di scelta fra le attività integrative offerte dall'Istituto;
 - di utilizzare le strutture scolastiche per forme autonome di attività extracurricolari, secondo preventivo accordo con il Dirigente Scolastico;
 - di proporre attività extracurricolari che, corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti ed obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari, verranno esaminate ed eventualmente approvate dal Consiglio d'Istituto;
 - al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza;

ART. 9

Doveri del personale di Istituto

1. Il personale dell'Istituto - A.T.A, docente e dirigente - ispira il suo comportamento, e conseguentemente predispone e organizza gli ambienti di apprendimento dell'Istituto, sulla base dei principi dell'accoglienza, del dialogo, della personalizzazione educativa e didattica, della motivazione didattica e umana, della positività della relazione educativa, dell'ascolto critico, modificandoli in corrispondenza ai bisogni educativi personali e speciali di ogni singolo alunno. Il dialogo e la comunicazione con genitori e alunni sono assicurati attraverso gli orari di ricevimento e attraverso gli strumenti informatici (posta elettronica di Istituto e registro elettronico).
2. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. La valutazione è sempre trasparente e tempestiva, per assicurare il necessario *feed-back* didattico di correzione dell'errore.
3. L'auto-valutazione, intesa come positiva regolazione del rapporto tra la prestazione e l'obiettivo da raggiungere, in relazione allo scostamento costituito dall'errore, è il principio regolatore di tutti i comportamenti dell'Istituto – sia nell'ambito dell'apprendimento, sia in ambito didattico, sia in ambito organizzativo. Le azioni attuate nell'ambito dell'Istituto si ispirano al principio della analisi valutativa secondo il ciclo: Pianificazione, Azione, Analisi, Correzione (PDCA – Ciclo di Deming)
4. La scuola promuove e favorisce iniziative e occasioni di incontro e di confronto con gli studenti e le famiglie straniere, realizzando attività ispirate ai criteri del dialogo interculturale.
5. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - . un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;

- . locali puliti, ordinati, accoglienti e gradevoli; in regola con le norme di sicurezza; igienicamente curati e presidiati; didatticamente disposti a favorire gli apprendimenti, anche in forma cooperativa, autonoma e personalizzata, con particolare attenzione agli alunni diversamente abili e con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali
 - . la presenza di una articolata offerta formativa aggiuntiva e integrativa, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalla loro associazioni, coerenti con le linee della pianificazione della offerta formativa;
 - . l'attuazione di iniziative concrete per evitare che si creino situazioni di ritardo e di svantaggio, in tutti i casi in cui si evidenzino Bisogni Educativi Speciali, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - un servizio di sostegno e di promozione alla salute e all'assistenza psicologica;
6. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto; l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola; l'esercizio del diritto degli studenti singoli e associati di svolgere iniziative all'interno della scuola; nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e dei genitori.
7. I regolamenti della scuola favoriscono la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

ART. 10

Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a:

1. frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento, ad assolvere assiduamente gli impegni di puntualità e di studio, mantenere un comportamento corretto e di collaborazione;
2. consultare regolarmente il registro elettronico e le altre piattaforme didattiche dell'Istituto, che sono il mezzo di comunicazione costante tra scuola, studenti e famiglie. I genitori sono invitati a leggervi le eventuali annotazioni degli insegnanti e le comunicazioni della scuola, nonché a leggere e corrispondere a messaggi di posta elettronica e sms inviati da Segreteria e Presidenza; possono inoltre controllarvi i compiti e le lezioni assegnate.
3. rispettare le norme di buon comportamento, di cui all'art. 11..
4. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e cui hanno diritto;
5. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
6. curare l'igiene personale, il rispetto del proprio corpo, la dignità della postura il decoro nel vestire e nell'acconciarsi – come forme di positiva disponibilità verso l'altro e di rispetto della comunità scolastica
7. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto e dai regolamenti di utilizzo dei laboratori;
8. usare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
9. deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.
10. lasciare, al termine delle lezioni, le aule così come sono state trovate: pulite e ordinate
11. rispettare il divieto di fumare nell'ambito dell'intera area di pertinenza dell'Istituto
12. rispettare il divieto affacciarsi o sporgersi dalle finestre e usare le porte di sicurezza come strumento ordinario di accesso o di uscita
13. rispettare il divieto di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
14. non fare uso dell'apparecchio telefonico personale durante le lezioni, se non per uso didattico esplicitamente ammesso o promosso dal docente

ART. 11

Altre norme di buon comportamento

1. E' educato salutarsi cordialmente e reciprocamente: ciò vale per gli alunni e i docenti dell'Istituto, il Dirigente, il personale scolastico e tutte le persone occasionalmente presenti in Istituto.
2. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule.
3. All'inizio dell'ora di lezione, il docente accoglie e saluta gli alunni. Gli alunni corrispondono al saluto, eventualmente alzandosi in piedi, come segno di rispetto
4. Ad eccezione del momento dell'intervallo, nessuno deve sostare nei corridoi, se non per attività didattiche personalizzate o alternative alla lezione in classe
5. Durante gli intervalli sono da evitare tutti i comportamenti che possono diventare pericolosi: gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
6. La pulizia, l'igiene, l'ordinata disposizione degli arredi e degli strumenti didattici sono parte integrante degli ambienti di apprendimento.
7. I servizi devono essere sempre puliti e ordinati. Essi vanno utilizzati in modo corretto, rispettando le norme di igiene e pulizia.
8. L'accesso ai laboratori potrà avvenire unicamente in presenza dei docenti
9. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni. Non è consigliabile portare somme ingenti di denaro e oggetti di valore. L'istituto, in ogni caso, non può rispondere in alcun modo di eventuali furti di denaro o oggetti personali.
10. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola saranno tenuti a risarcire i danni (vedi successivo art. 12).
11. E' fatto obbligo a chiunque voglia entrare nell'Istituto di farsi riconoscere e, a richiesta, esibire un documento di identità, i cui estremi dovranno essere registrati dal personale addetto al Centralino e alle Portinerie.
12. Si dovrà tenere un comportamento civile e corretto sui mezzi di trasporto pubblico al fine di tutelare l'immagine e il decoro dell'istituto.

ART. 12

Danni

1. Cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico è un dovere civico per tutti.
2. Eventuali danni provocati dagli allievi a causa di un comportamento scorretto, determinano l'obbligo di risarcimento.
3. L'entità del risarcimento viene stabilita dal Dirigente Scolastico in conformità alla gravità del danno e alla spesa per la riparazione o sostituzione.
4. I danni provocati ai beni dell'Istituto, oltre a determinare l'obbligo del risarcimento, comportano nei confronti degli autori provvedimenti disciplinari e, nei casi previsti dalle norme, denuncia alle competenti autorità giudiziarie.
5. Se il danno avviene nell'aula, durante lo svolgimento dell'attività didattica, qualora non venga individuato il responsabile, il risarcimento viene posto a carico di tutti i componenti della classe.

ART. 13

Infortuni e altri incidenti

1. In caso di infortuni di qualsiasi tipo gli allievi devono informare immediatamente l'insegnante in servizio o comunque entro le ventiquattrore successive il Coordinatore di Classe che a sua volta avviserà il Dirigente Scolastico, presentando in segreteria l'eventuale documentazione medica.

2. La scuola declina ogni responsabilità per ogni inadempienza o ritardi nella comunicazione e nella presentazione della documentazione da parte degli interessati.

ART. 14

Uso dei laboratori, della biblioteca e della palestra

I laboratori, biblioteca, palestre ed aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di coordinamento. Tale docente ha il compito di curare una lista del materiale disponibile, i registri del laboratorio, il calendario d'accesso allo stesso, gli interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature. In tale compito, viene coadiuvato dall'assistente tecnico, se presente.

1. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extra-scolastiche.

2. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.

3. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.

4. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

5. Il coordinatore, sentito il proprio dipartimento disciplinare, formula un regolamento interno per laboratori, biblioteche e palestra che, all'inizio dell'anno scolastico, dopo l'approvazione della dirigenza, deve essere reso noto a tutti i fruitori degli stessi.

Titolo III

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA, CONTRIBUTI E SUSSIDI

ART. 15

Rapporti scuola – famiglia

1. La scuola si impegna a fornire agli studenti ed alle famiglie una informazione dettagliata circa il proprio regolamento o le attività previste dal PTOF

2. Contestualmente all'iscrizione, ai genitori e agli studenti è richiesta la sottoscrizione di:

a. "Patto Educativo di Corresponsabilità"

b. dichiarazione sul trattamento dei dati personali (D.d.L. 96/2003).

c. autorizzazione alle uscite didattiche, alle lezioni fuori sede, allo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro in stage

3. Il ricevimento generale dei genitori si svolge due volte all'anno di pomeriggio, una prima volta a novembre/dicembre e una seconda volta a marzo/aprile. Il calendario dei Ricevimenti generali è programmato dal "Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento" e viene comunicato a docenti, genitori e studenti all'inizio dell'anno scolastico con apposita comunicazione. Qualche settimana prima del ricevimento viene inviata comunicazione di conferma alle famiglie, via mail e pubblicazione sul sito, spiegando le modalità di prenotazione tramite registro elettronico.

4. Gli insegnanti riceveranno i genitori, previo appuntamento da fissare tramite registro elettronico, in un'ora settimanale della mattina secondo un calendario che viene comunicato alle famiglie all'inizio di ogni anno scolastico.

4. Incontri tra Dirigente e famiglie per casi specifici possono essere concordati tra le parti, tramite appuntamento.

5. Ogni qual volta un docente ne faccia richiesta, potrà comunicare con i genitori per particolari situazioni relative all'andamento didattico, a quello disciplinare o ad assenze prolungate. In caso di motivazioni urgenti, i genitori potranno richiedere di comunicare con i docenti o i coordinatori di classe.

6. Dopo gli scrutini intermedi e di fine anno, agli alunni con debito / sospensione di giudizio viene inviata comunicazione sia delle discipline per le quali non è stata raggiunta la sufficienza, sia del lavoro da eseguire insieme alle modalità del recupero.

ART. 16

Contributi e sussidi

1. L'istituto sostiene, secondo il dettato costituzionale, il più ampio accesso all'educazione e alla formazione scolastica degli studenti anche attraverso il riconoscimento, per quanto di sua competenza, di sussidi e contributi economici a favore delle famiglie in situazione di disagio.

2. Il supporto alle famiglie di cui al comma 1 può essere garantito attraverso la compartecipazione alle spese da sostenere da parte della famiglia in caso di progetti, visite e viaggi di istruzione come approvato dal CdI

3. Per i benefici di cui al comma 2 saranno prese a riferimento le segnalazioni pervenute dai competenti Servizi Sociali e/o l'indicatore ISEE fissato dall'Amministrazione Regionale per l'accesso ai bandi del diritto allo studio in misura del

. 70% per dichiarazione ISEE tra il 75% e 100% del tetto massimo;

. 100% per dichiarazione ISEE inferiori al 75% del tetto massimo.

Titolo IV

ORARI DELLE LEZIONI - DISCIPLINA DELL'ENTRATA E DELL'USCITA DEGLI STUDENTI - VIGILANZA

ART.17

Orario delle lezioni

L'orario dell'istituto è il seguente:

Ingresso: 07:50 – 08:00

Inizio delle lezioni: 08.00

1° Intervallo: 09:55 – 10:10

2° Intervallo: 12:00 – 12:10

Uscita: 13:00 – 14:00

1. La stesura dell'orario giornaliero, per insegnanti e classi, è fatta dal Dirigente. Sono di competenza della Dirigenza anche le variazioni e gli aggiustamenti dell'orario, secondo le necessità della scuola.

2. L'orario settimanale delle lezioni viene stabilito, secondo i programmi dei singoli indirizzi di studio, tenendo conto delle esigenze di orario della palestra e dei laboratori, dell'esigenza di una corretta alternanza delle discipline di studio, in modo che esso sia funzionale alla massima efficienza organizzativa ed efficacia didattica possibili.

3. Gli insegnanti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni del mattino. Gli alunni devono trovarsi in classe all'inizio delle lezioni.

4. Durante le lezioni gli alunni possono lasciare la classe solo se autorizzati dal docente. Gli spostamenti e le attività di alunni e classi devono svolgersi in modo da non disturbare il lavoro delle altre classi.

5. È ovviamente tassativamente vietato e immediatamente sanzionato a livello disciplinare, sia per gli alunni uscire dalle porte dell'Istituto in anticipo rispetto all'effettivo termine delle lezioni, sia per i docenti e per i collaboratori scolastici permettere l'uscita dalle porte dell'Istituto a singoli alunni o gruppi di essi, in anticipo rispetto all'effettivo termine delle lezioni - senza esplicito permesso scritto, occasionale o permanente, del Dirigente o del suo Collaboratore, ad esito di istanza scritta e controfirmata del genitore, per gravi e comprovati motivi.

ART. 18

La lezione e la presenza in classe

1. Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato dall'insegnante.
2. Ovunque si svolga l'attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto, e non solo non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e in quelle vicine, ma deve soprattutto consentire di trarre massimo profitto dalle lezioni stesse.
3. Prima dell'intervallo, non è consentita agli alunni l'uscita dalla classe né durante l'ora di lezione né durante il cambio dell'insegnante. Eventuali e occasionali deroghe a questa norma sono stabilite dall'insegnante in servizio. In tal caso l'assenza dall'aula deve limitarsi ad un solo studente alla volta e per il tempo strettamente necessario (ad esempio per recarsi alla toilette o per recarsi in sala stampa per fotocopie necessarie all'attività didattica). Il passaggio degli alunni da un locale all'altro della scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine. Gli alunni non si recheranno in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote (ad esempio durante gli intervalli), senza la esplicita autorizzazione degli insegnanti responsabili della vigilanza. Gli alunni non potranno abbandonare l'aula neppure al termine dei compiti scritti o delle prove di laboratorio.
4. La presenza è obbligatoria non solo alle lezioni, ma anche ad ogni altra attività didattica programmata per le classi dal rispettivo Consiglio di Classe.
4. Chi viene temporaneamente esonerato dalle attività pratiche delle Scienze motorie è comunque tenuto alla presenza per la parte teorica.
5. Gli studenti sorpresi a vagare per l'istituto durante le ore di lezione senza motivo e senza autorizzazione dell'insegnante, dopo un primo richiamo saranno oggetto di sanzioni ai sensi del successivo Titolo VII.
8. Agli studenti che scelgono un insegnamento alternativo a quello della Religione Cattolica è offerta la frequenza degli insegnamenti definiti dal Collegio dei Docenti. Per quanto riguarda più specificamente le altre opzioni:
 - a. Gli studenti che in alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica hanno optato per lo studio assistito devono restare nell'aula loro appositamente destinata.
 - b. Gli studenti che abbiano scelto l'allontanamento dall'edificio scolastico dovranno uscire all'inizio dell'ora e rientrare al termine.
9. Durante le lezioni non è assolutamente consentito mangiare o bere.
10. In caso di assenza improvvisa degli insegnanti, l'orario delle lezioni subirà la necessaria modificazione, secondo inderogabili e ineludibili necessità dell'organizzazione. Le modificazioni saranno comunicate alle famiglie, generalmente il giorno precedente o il giorno stesso tramite sms. Le famiglie si impegnano a prendere visione delle comunicazioni.

ART. 19

Intervallo

1. Durante l'intervallo gli studenti possono sostare nelle aree comuni e nelle aule. La sorveglianza verrà assicurata da tutto il personale dell'Istituto in servizio, secondo le direttive del Dirigente Scolastico.

2. E' vietato fumare in tutti gli spazi di pertinenza dell'Istituto (Legge 11 Novembre 1975 n. 584). Tutti i rifiuti derivanti dal consumo di cibi e bevande dovranno essere riposti negli appositi cestini delle singole classi.

ART. 20

Trasferimenti

1. Durante gli spostamenti all'interno e all'esterno dell'Istituto, gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto, disciplinato ed un linguaggio controllato.

2. E' vietato fumare
3. E' vietato usare cuffiette auricolari e cellulari.
4. E' vietato diffondere musica ad alto volume

ART. 21

Assenze, ritardi ed entrate posticipate

1. Per consentire una trasparente ed efficace comunicazione con la famiglia e adeguati interventi in casi di necessità, i genitori depositano in dirigenza

- a. le loro firme autografe;
- b. il loro numero telefonico ed il recapito in caso di urgenza;
- c. gli eventuali nominativi di persone autorizzate ad agire in loro vece in particolari circostanze.

2. Ogni assenza dalle lezioni e da ogni altra attività scolastica che l'alunno è obbligato a frequentare viene registrata nel sistema informatico dalla scuola ed ivi immediatamente resa consultabile sia per i docenti che per la famiglia.

3. Qualora un alunno si assenti frequentemente o sistematicamente o per periodi prolungati la dirigenza, per il tramite del Coordinatore di classe, in assenza di notizie, valuterà l'opportunità di avvisare la famiglia e/o di richiedere un colloquio coi genitori.

4. Ogni ingresso in ritardo viene registrato nel sistema informatico dalla scuola, a cura del docente in classe alla prima ora di lezione, ed ivi immediatamente reso consultabile sia per gli altri docenti che per la famiglia.

Si considera "ritardo" sia il ritardo breve, sia l'entrata posticipata.

Non è consentito l'ingresso in ritardo oltre la prima ora di lezione, se non con adeguata documentazione.

5. Il numero di assenze (escluse quelle dovute a malattia dichiarata e a visite mediche documentate), di uscite anticipate e di ingressi in ritardo, assume rilevanza ai fini della valutazione della condotta sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e/o dai Consigli di Classe. In particolare, al 4° ritardo nel corso del primo periodo e al 5° ritardo nel corso del secondo, il Coordinatore di classe avviserà la famiglia. Ogni ulteriore ritardo sarà sanzionato con ammonimento scritto del docente Coordinatore di classe (nota disciplinare scritta). Alla terza nota disciplinare per ritardo, il Consiglio di Classe delega il Dirigente Scolastico, per tramite del coordinatore di classe, ad irrogare un pomeriggio di attività utili alla comunità scolastica.

Qualora il ritardo sia causato da accertabili impedimenti dei mezzi di trasporto pubblici oppure da rilevanti motivazioni di salute adeguatamente documentate (visite mediche, accertamenti clinici) esso dovrà essere comunque giustificato, ma non sarà considerato ai fini dei suddetti provvedimenti disciplinari.

6. Ogni studente, per vedersi riconosciuta la validità dell'anno scolastico, non deve superare, in nessuna materia, il 25% di ore di assenza dalle lezioni. Eventuali deroghe al suddetto vincolo potranno essere concesse dai Consigli di Classe sulla base dei seguenti criteri, previsti dalla normativa vigente e ratificati dal Collegio dei Docenti:

- a) Assenze certificate dovute a ricovero ospedaliero o in day hospital incluso il successivo periodo di convalescenza;

- b) Assenze certificate dovute a patologie per le quali l'autorità sanitaria preclude l'inserimento in qualunque comunità;
- c) Assenze per eventuali deroghe, concesse in casi eccezionali dal Dirigente Scolastico, per motivazioni riservate (provvedimenti autorità giudiziaria, segnalazioni dei servizi socio sanitari territoriali, motivi familiari);
- d) Impegni sportivi certificati dalla Federazione sportiva di riferimento (per cui cfr. nota MIUR Prot. 3769 del 14/09/2018).

Le deroghe al superamento del 25% del monte ore di assenza sono concesse a condizione, comunque sia, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno interessato. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

7. Nei giorni in cui l'istituto è costretto a posticipare l'orario di inizio delle lezioni, a causa di problemi organizzativi (assenze di docenti, assemblea sindacale, organizzazione di eventi, ecc...) non altrimenti risolvibili, la dirigenza predispone una comunicazione alle classi coinvolte e la pubblica sull'agenda del registro elettronico pertanto le famiglie sono tenute a controllare quotidianamente il registro elettronico.

ART. 22

Uscite anticipate

Salvo casi eccezionali dovuti a visite mediche documentate, sono ammesse uscite anticipate non prima della **QUARTA ora**.

1. Gli studenti minorenni usciranno solo alla presenza del genitore o un suo delegato. Quando lo studente minorenne sia prelevato da altri maggiorenni, è necessario che questi esibiscano una delega firmata dal genitore accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del genitore stesso. In questo caso, il delegato esibirà il proprio documento di identità la cui fotocopia, firmata, verrà acquisita agli atti.

Gli studenti maggiorenni, per i quali valgono ugualmente le ragioni di "eccezionalità", informeranno prima la vicepresidenza e poi comunicheranno l'uscita al personale del centralino, dove esibiranno il documento d'identità e firmeranno l'apposito registro.

In tutti i casi gli studenti comunicheranno l'uscita anticipata al docente dell'ora precedente che provvederà a inserirla nel registro.

Per evitare i disagi che si stanno verificando, i docenti sono pregati di aggiornare nel corso della mattinata il registro per quanto riguarda le entrate posticipate e le uscite anticipate.

La vigilanza della scuola sull'alunno cessa dal momento dell'uscita.

2. Il numero di uscite anticipate assume rilevanza ai fini della valutazione della condotta sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e/o dai Consigli di Classe. In particolare, alla 4^a uscita nel corso del trimestre e alla 5^a uscita nel corso del pentamestre, il Coordinatore di classe avviserà la famiglia. Ogni ulteriore uscita sarà sanzionata con ammonimento scritto del docente Coordinatore di classe (nota disciplinare scritta). Alla terza nota disciplinare per uscita anticipata, il Consiglio di Classe delega il Dirigente Scolastico, per tramite del coordinatore di classe, ad irrogare un pomeriggio di attività utili alla comunità scolastica. Non rientrano nel computo di tali uscite sanzionabili le attività legate all'Alta formazione Musicale e alle attività sportive come da nota ministeriale. Non rientrano nel computo delle uscite sanzionabili anche quelle dovute ad accertabili problemi legati ai mezzi di trasporto o a visite mediche regolarmente documentate (non può essere una autocertificazione); in tali casi l'uscita dovrà comunque essere regolarmente giustificata.

3. Nei giorni in cui l'istituto è costretto ad anticipare l'orario di fine delle lezioni a causa di problemi organizzativi (assenze di docenti, assemblea sindacale, organizzazione di eventi, ecc...)

non altrimenti risolvibili, la dirigenza predispone una comunicazione alle classi coinvolte e la pubblica sull'agenda del registro elettronico.

ART. 23

Permessi permanenti di entrata anticipata e uscita posticipata.

L'entrata posticipata può essere concessa quando l'unico mezzo pubblico utile a raggiungere l'istituto parta prima delle 6.45.

L'uscita anticipata può essere concessa quando 'orario del primo mezzo pubblico disponibile ecceda di 30 minuti quello di uscita dalla scuola.

Titolo V **Attività al di fuori dell'Istituto**

ART. 24

1. Lezioni itineranti (o uscite didattiche), visite guidate, viaggi di istruzione e scambi educativi
Le lezioni itineranti, le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi educativi devono essere motivate dal punto di vista culturale e didattico. Pertanto presuppongono una adeguata programmazione proposta dal Consiglio di Classe e predisposta dai docenti fin dall'inizio dell'anno scolastico.

2. Le lezioni itineranti, le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi educativi devono essere obbligatoriamente deliberate dal Consiglio di classe che sarà tenuto a definire meta, fini didattici e docenti accompagnatori.

3. Ogni lezione itinerante, visita guidata, viaggio di istruzione o scambio educativo deve essere preventivamente autorizzato dalla famiglia a cui verrà fornito programma di massima e costi.

4. Viaggi di istruzione, visite guidate e scambi prevedono la partecipazione della totalità degli studenti delle classi interessate e comunque non meno dell'80% della classe coinvolta. Gli studenti che non partecipano a tali attività dovranno frequentare le lezioni aggregati a una classe parallela.

5. Nel caso in cui partecipino studenti portatori di handicap, il Consiglio di classe dovrà valutare l'opportunità di assegnare un accompagnatore aggiuntivo.

ART 25

Lezioni itineranti (o uscite didattiche)

1. Sono denominate lezioni itineranti o uscite didattiche quelle che prevedono l'assenza dalla scuola per alcune ore con contemporaneo svolgimento di attività all'esterno.

2. Se ne dà comunicazione tramite apposito avviso sull'agenda del registro elettronico, che ha valore di autorizzazione da parte delle famiglie.

ART. 26

Visite guidate

1. Sono denominate visite guidate le visite che si fanno nell'arco di un'unica intera giornata.

2. Ogni classe potrà effettuare non più di 3 visite guidate durante l'anno scolastico.

3. L'iniziativa deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico a condizione che il numero degli alunni partecipanti non sia inferiore all'80% degli studenti della classe e vi sia l'autorizzazione scritta del genitore.

4. Se alla visita guidata partecipa più di una classe, è previsto un solo docente accompagnatore per classe; diversamente due. Per ciascuna classe deve esser previsto un sostituto; tutti gli accompagnatori devono essere preferibilmente docenti del Consiglio di classe.
5. Se ne dà comunicazione tramite apposito e dettagliato avviso sull'agenda del registro elettronico, che ha valore di autorizzazione da parte delle famiglie.
6. Nel caso in cui la programmazione richieda un numero di visite guidate superiore a tre, queste potranno essere approvate decurtando le giornate da quelle a disposizione per i viaggi di istruzione.

ART. 27

Viaggi di istruzione

1. La durata dei viaggi di istruzione è di
 - . due giorni di lezione per le classi del biennio
 - . tre giorni di lezione per le classi terze e quarte
 - . cinque giorni di lezione per le classi quinte.
 - . I viaggi all'estero sono riservati alle classi quinte.
 - . Lo scambio educativo preclude la possibilità di effettuare, nello stesso anno scolastico, un viaggio d'istruzione.
2. Ogni classe potrà effettuare un solo viaggio d'istruzione per anno scolastico.
3. I docenti accompagnatori devono essere individuati preferibilmente all'interno del Consiglio di Classe, come pure l'insegnante sostituto, obbligatorio per ogni viaggio. Il numero degli insegnanti accompagnatori sarà di due per classe.
4. Nel caso in cui allo stesso viaggio partecipino più classi, il numero di accompagnatori sarà determinato in ragione di almeno un docente ogni venti studenti in Italia, e almeno un docente ogni quindici studenti all'estero.
5. Ogni docente, per ogni anno scolastico, può effettuare viaggi di istruzione o scambi fino ad un tetto massimo di 10 giorni lavorativi.
6. I viaggi di istruzione non potranno essere programmati nell'ultimo mese di scuola.

ART. 28

Scambi Educativi

1. Nell'indirizzo linguistico è garantito almeno uno scambio educativo con lingue veicolari diverse, a partire dal 2^o anno di corso.
2. Ogni scambio avrà una durata massima di 7 giorni lavorativi.
3. I docenti accompagnatori devono essere individuati preferibilmente all'interno del Consiglio di Classe, come pure l'insegnante sostituto, ed è necessario che dovranno comprendere gli insegnanti di lingua straniera. Il numero degli insegnanti accompagnatori sarà di due per classe. Nel caso in cui a uno scambio educativo con l'estero partecipino classi aggregate, il numero degli accompagnatori sarà determinato in ragione di un accompagnatore per ogni quindici studenti, prendendo come riferimento il numero complessivo degli studenti partecipanti.
4. Nel caso di classi articolate, il soggiorno all'estero verrà effettuato preferibilmente nello stesso periodo per entrambi i gruppi, al fine di limitare ad un unico periodo l'interruzione dell'attività didattica curricolare.

ART. 29

Costi e procedure

1. I tempi di attuazione, i costi di ogni singola attività al di fuori dell'Istituto, la scelta delle agenzie, la quota da versare in anticipo e le relative procedure di prenotazione e cancellazione sono demandate al Consiglio d'Istituto.

2. Le famiglie devono essere informate dei dettagli logistici e delle indicazioni economiche prima e/o contestualmente al versamento di una quota considerata come caparra o iscrizione, pari, per i viaggi di istruzione all'estero, a 150 € e per quelli in Italia a 75 €; per gli scambi, a 100 €.
3. Ciascun genitore di alunni ammessi alla effettuazione della iniziativa, nei tempi prescritti dai singoli docenti responsabili, è tenuto a versare la quota mediante il bollettino di Conto Corrente Postale - già predisposto e disponibile al Front Office o distribuito dal docente responsabile del viaggio, oppure con bonifico bancario intestato a Liceo Copernico con causale che esprima chiaramente la classe e la meta del viaggio.
4. Alle famiglie deve essere rilasciata opportuna ricevuta di ogni versamento effettuato in forma cumulativa qualora il consiglio di classe in accordo con genitori e studenti, indichi una modalità di pagamento delle quote diversa da quella sopra indicata. In caso di viaggi di istruzione e scambi i docenti dovranno raccogliere gli attestati di versamento, ma non dovranno farsi carico di raccogliere, detenere e versare le quote raccolte cumulativamente. Il versamento cumulativo potrà essere disposto solo dai genitori rappresentanti di classe.
5. La procedura amministrativa relativa ai viaggi e agli scambi sarà avviata attraverso la presentazione in Segreteria di: a. Modulo della proposta di viaggio/scambio; b. elenco alunni partecipanti; c. programma dettagliato del viaggio; d. dichiarazione di consenso del genitore con indicazione del costo previsto; e. attestazione del versamento.
6. I termini temporali per l'avvio della procedura sono i seguenti: a. per i viaggi di istruzione entro il 30/11; b. per gli scambi entro il 15/11. Tali scadenze valgono nel caso di viaggio aereo, mentre, quando venga utilizzato un altro mezzo di trasporto (pullman, aereo), sia per i viaggi di istruzione sia per gli scambi il termine è di due mesi prima della partenza.

ART. 30

NORME GENERALI

1. Nel corso di tutte le attività fuori sede, gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla scuola e dai docenti accompagnatori al fine di ridurre il più possibile la probabilità di accadimento di incidenti, infortuni e/o danni a cose o persone. A tal fine la famiglia ha la responsabilità, prima di ogni attività fuori sede, di intensificare nei confronti del proprio figlio le occasioni per impartire la dovuta "educazione" (art.147 Codice Civile), mirata a far assumere al ragazzo un comportamento corretto e consapevole da mantenere in ogni momento dell'attività predetta, e ad osservare scrupolosamente quanto disposto dall'istituzione scolastica. In particolare modo l'alunno:
 - . non dovrà mai allontanarsi dal gruppo-classe senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dal docente;
 - . in occasione dei pernottamenti, tipicamente dalle ore 23:00 alle ore 7:30 del giorno seguente salvo diversa indicazione, non dovrà mai allontanarsi dalla stanza assegnata
 - . in caso di eventuale indisposizione o di altra necessità dovrà rivolgersi al docente accompagnatore;
 - . non dovrà commettere atti che potrebbero causare infortuni ai compagni o a se stesso, né danni alle cose o alle persone, sia nei locali in cui è alloggiato che in ogni altro momento dell'attività;
 - . dovrà attenersi diligentemente ad ogni altra istruzione impartita dai docenti accompagnatori.
2. E' opportuno che specifiche raccomandazioni della famiglia si focalizzino sul comportamento da tenere in occasione dei pernottamenti, in considerazione del fatto che anche i docenti accompagnatori hanno diritto al riposo notturno nelle ore di "ritirata" comunicate agli alunni e che pertanto, in tali orari, non è possibile garantire una vigilanza di tipo diretto e costante sugli allievi alloggiati nelle varie stanze.
3. Si richiama qui brevemente la responsabilità delle famiglie in merito alla "colpa in educando" (art.2048, c.1, Codice Civile) come meglio specificato nell'articolo del presente regolamento intitolato "Vigilanza sugli alunni e responsabilità".

TITOLO VI

Vigilanza sugli alunni e responsabilità.

ART. 31

1. I compiti di vigilanza spettano al personale docente e scolastico secondo le modalità organizzative stabilite dal dirigente all'interno dell'Istituto.
2. Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e i connessi impegni per la sicurezza decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.
3. In caso di attività parascolastiche, di integrazione formativa e/o visite guidate, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.
4. Durante gli intervalli la sorveglianza è affidata ai docenti in servizio, relativamente agli spazi adiacenti alle aule di cui all'orario.
5. Per i luoghi in cui è necessaria un'attenzione particolare, viene predisposto un calendario apposito.
6. Al personale ausiliario comunque sia, spetta l'esercizio della sorveglianza in ogni altro momento.
7. Non è consentito agli alunni abbandonare l'Istituto, nemmeno temporaneamente;
8. E' vietato l'utilizzo delle uscite di emergenza presenti nei vari lotti. Tali uscite sono utilizzabili esclusivamente solo dopo l'emanazione del segnale di evacuazione dall'istituto.
9. La situazione di emergenza che prevede l'evacuazione immediata dall'edificio senza altra autorizzazione, viene segnalata mediante apposito "segnale acustico di abbandono" come indicato nel piano di emergenza di Istituto di cui viene data informazione pratica durante ogni anno scolastico.

ART. 32

Accesso ai locali scolastici

1. L'accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli estranei non autorizzati.
2. Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche l'ingresso è consentito a:
 - a. rappresentanti esterni invitati a specifici incontri o riunioni;
 - b. partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa autorizzazione per l'uso dei locali scolastici;
 - c. soggetti espressamente invitati o autorizzati; d. visitatori/genitori per i soli rapporti di utenza; e. fornitori dell'Istituto.
3. Eventuali visitatori sono tenuti a rivolgersi al personale collaboratore scolastico o ad altro personale interno, specificando il proprio status e le ragioni della visita ed esibendo un documento di identità provvisto di foto, che verrà trattenuto in cambio di un pass da visitatore; il personale provvederà a fornire tutte le necessarie indicazioni al visitatore che dovrà comunque attenersi alle disposizioni impartite.

TITOLO VII

Docente referente per il bullismo e il cyberbullismo.

ART. 33 (Compiti del docente referente)

Il docente referente per il bullismo e il cyber bullismo, nominato dal Dirigente Scolastico, opera a stretto contatto con i Centri Territoriali di Supporto (CTS), ne segue le attività di formazione e promuove nell'Istituto le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo nel quadro della Programmazione educativo-didattica deliberata dal Collegio dei Docenti.

ART. 34 (Segnalazioni)

I docenti, il personale ATA, le famiglie e gli studenti collaborano con il docente referente nell'azione di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo segnalando eventuali casi o situazioni a rischio.

I consigli di classe e le assemblee di classe e d'istituto possono eventualmente richiedere la presenza del docente referente durante le sedute ordinarie o straordinarie.

Gli studenti vittime di bullismo e cyber bullismo o a conoscenza di episodi di bullismo e cyber bullismo a danno di compagni di classe o dell'Istituto possono informarne, in modo riservato, il docente referente, anche tramite e-mail o una nota scritta.

Titolo VIII

NORME DISCIPLINARI

ART. 35

Principi fondamentali

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli alunni e del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per esse sono previsti, oltre a possibili conseguenze sulla valutazione del comportamento, anche appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causata dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione dei danni causati, nonché a permettere a tutti il regolare e proficuo svolgimento della azione didattica e dei processi di apprendimento.

La presente sezione del Regolamento recepisce quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249 del 24/06/1998) e successive modifiche (DPR n.235 del 21/11/2007). Nell'ambito dei principi indicati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti all'art.4 (Disciplina), si stabilisce che la responsabilità disciplinare è personale; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. L'alunno, il quale ha commesso un'infrazione, deve:

- . rimediare per quanto possibile all'infrazione commessa; . rifondere l'eventuale danno, ove possibile;
- . avere il diritto di essere ascoltato in propria difesa e, per le mancanze più gravi, di farsi eventualmente assistere da una persona di fiducia.

ART. 36

Responsabilità disciplinari

1. L'inosservanza delle norme comportamentali fissate da disposizioni normative o provvedimenti a carattere generale e di quanto stabilito dal presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare dello studente,

l'instaurarsi del provvedimento disciplinare e l'applicazione, nei casi di dolo o colpa grave delle relative sanzioni.

2. Le violazioni dei doveri disciplinari dal presente Regolamento daranno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a. AMMONIMENTO VERBALE: irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso un richiamo verbale al rispetto dei doveri dello studente, annotato sul registro di classe.

b. AMMONIMENTO SCRITTO: irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso una nota disciplinare sul registro elettronico, consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente e/o nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente

c. ATTIVITA' (ANCHE FUORI DALL'ORARIO SCOLASTICO) DI NATURA SOCIALE O CULTURALE UTILI ALL'ALUNNO O ALLA COMUNITA' SCOLASTICA, stabilite dal Dirigente o dal Consiglio di Classe. Nel caso in cui le infrazioni siano particolarmente gravi, o ci sia recidiva, o l'alunno rifiuti le attività di recupero di cui al punto precedente, l'alunno potrà essere temporaneamente allontanato dalla scuola, con deliberazione del Consiglio di Classe, fino a 15 giorni (vedi infra)

d. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA: può essere disposto solo in caso di gravi o a causa di reiterate infrazioni disciplinari; è irrogato con atto del consiglio di classe in tutte le sue componenti e consiste nella sospensione temporanea per un periodo non superiore ai 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola.

e. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI: può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano il rispetto o la dignità della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; è irrogato con atto del Consiglio di Istituto e consiste nella sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola e/o nell'esclusione dallo scrutinio finale o nella non ammissione all'Esame di Stato.

3. Elementi di valutazione della gravità sono:

a) l'intenzionalità del comportamento;

b) il dolo

c) il grado di negligenza od imprudenza – e in generale di colposità - ravvisabile nel comportamento dello studente, anche in relazione alla prevedibilità e gravità delle conseguenze;

d) il concorso di più studenti nel comportamento censurabile;

e) la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

4. Tutti i provvedimenti che comportino la formulazione di una sanzione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto di condotta e il credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo. Esso è comunque stabilito dal Consiglio di Classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti, sulla base dei criteri fissati dal Collegio dei Docenti e riportati nel Regolamento Didattico allegato al PTOF.

5. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento. L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento e lo sfregio con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o la riparazione a spese del responsabile del danno. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi fisserà l'entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.

6. L'alunno che è incorso nelle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni da 4 a 15 giorni non può partecipare ai viaggi d'istruzione o ad altra attività individuata dal Consiglio di Classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

7. L'infrazione al divieto di attivazione e uso di telefoni cellulari e apparecchiature atte a collegamenti senza cavi – senza motivazioni didattiche - sono sanzionate con il ritiro

dell'apparecchiatura da parte del docente, che la depositerà in vicepresidenza. Essa verrà riconsegnata agli alunni al termine delle lezioni, oppure, nei casi in cui lo si riterrà opportuno, riconsegnata ai genitori degli alunni minorenni.

8. Se le violazioni contemplate nel presente regolamento rientrano tra quelle che comportano la mancata osservanza della norme del Codice Civile e Penale e delle altre norme di Legge, verranno denunciate alle Autorità competenti.

9. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

10. La responsabilità disciplinare è sempre personale.

11. Le sanzioni, tranne nelle ipotesi più gravi, sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Devono sempre essere motivate dall'organo che le irroga. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili. Della conclusione del procedimento disciplinare deve essere data comunicazione formale all'alunno e a coloro che esercitano la potestà genitoriale

12. Nel periodo di allontanamento può essere previsto, per quanto possibile ed opportuno, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare l'eventuale rientro nella comunità scolastica.

13. L'organo adito, qualora valuti la violazione regolamentare punibile con una sanzione inferiore a quella di propria competenza, può surrogarsi all'organo competente o rimettere allo stesso la valutazione in merito.

VIOLAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
1		
<ul style="list-style-type: none"> · Mancanza ai doveri scolastici · Negligenza abituale · Inosservanza delle norme di gentilezza e buon comportamento di cui all'art.5 · Mancanza del materiale didattico occorrente indicato dall'insegnante. 	<p>Ammonimento verbale In caso di violazione reiterata si provvederà all'Ammonimento scritto</p>	<p>Docenti o Dirigente Scolastico</p>
<ul style="list-style-type: none"> · Ritardi ripetuti non dovuti a problemi di trasporto o a motivazioni di carattere medico o ad altri motivi di salute · Abbigliamento non conforme al Regolamento e scarsa cura della persona · Reiterata mancanza del materiale didattico occorrente indicato dall'insegnante. · Uscita non autorizzata dall'aula. · Sistemico disturbo delle lezioni. · Consumo di bevande e cibi 	<p>Ammonimento scritto</p> <p>Alla terza reiterazione: Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 3 giorni</p> <p>in più verrà comminata la sanzione accessoria di cui art.23 c.7</p>	<p>Docente</p> <p>Consiglio di classe</p>

<p>durante l'ora di lezione.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Utilizzo di auricolari e cellulari in classe e durante i trasferimenti. · Utilizzo del cellulare in classe per chiamate e/o messaggi. · Ingresso nei laboratori senza l'autorizzazione dell'insegnante. · Violazione del divieto di fumare in tutti gli spazi dell'Istituto 		
2		
<ul style="list-style-type: none"> · Assenza ingiustificata. · Mancata giustificazione delle assenze nei tempi e nelle forme previste dal regolamento. 	<p>Ammonimento scritto.</p> <p>Dopo tre assenze ingiustificate verrà avvisata la famiglia e lo studente dovrà essere accompagnato a scuola da un genitore, in caso contrario non verrà ammesso alle lezioni</p>	Docente
3		
<ul style="list-style-type: none"> · Sporcare con ogni genere di rifiuti gli spazi dell'Istituto · Imbrattare, sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico, pareti o altre aree con scritte, graffiti o murali non autorizzati 	<p>Ammonimento scritto.</p> <p>Inoltre allo studente sarà imposto di provvedere a proprie spese, o personalmente, alla pulizia e tinteggiatura delle pareti o delle aree interessate.</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente Scolastico</p>
4		
<ul style="list-style-type: none"> · Danneggiamento degli strumenti di proprietà dell'Istituto, per comportamento imprudente o negligente o comunque colposo 	<p>Ammonimento scritto. La rilevanza e la gravità della colpa o del dolo possono determinare l'allontanamento dalla comunità scolastica. Sarà determinato l'eventuale risarcimento del danno da valutarsi caso per caso in base alle circostanze.</p>	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
5		
<ul style="list-style-type: none"> · Mancata o ritardata denuncia entro le ventiquattrore da parte dell'alunno all'insegnante di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'ora di lezione 	Ammonimento scritto	Docente
6		
<ul style="list-style-type: none"> · Fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni. · Offesa al decoro personale, alla decenza, ai valori etici e religiosi, alle istituzioni. · Oltraggio al personale A.T.A , ai 	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica da tre fino a dieci giorni e, nel caso la violazione sia reiterata, fino a quindici giorni. La sanzione può essere eventualmente convertita in</p>	Consiglio di Classe

<p>docenti e al Dirigente Scolastico.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Offesa e mancanza di rispetto nei confronti dei compagni · Comportamenti pericolosi e lesivi della propria e altrui incolumità · Atti di violenza non grave 	<p>attività a favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili.</p>	
7		
<ul style="list-style-type: none"> · Comportamenti di grave scorrettezza non solo nell'ambito della scuola ma anche durante attività extrascolastiche (visite d'istruzione, trasferimenti palestra). 	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica da tre fino a dieci giorni e, nel caso la violazione sia reiterata, fino a quindici giorni. La sanzione può essere eventualmente convertita in attività a favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili.</p>	Consiglio di Classe
8		
<ul style="list-style-type: none"> · Uso personale di sostanze stupefacenti e alcool all'interno dell'Istituto 	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata di quattordici giorni; per quindici o più giorni nel caso di reiterazione, per il medesimo illecito o anche per altri illeciti di cui ai c. 6 e 7, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato</p>	Consiglio di classe/Consiglio di Istituto
9		
<ul style="list-style-type: none"> · Uso improprio del telefono cellulare: riprese e foto nei locali scolastici, con produzione e/o diffusione di audio e/o immagini offensive della dignità della persona, di atti di violenza e bullismo attraverso cellulari, internet o altri dispositivi elettronici 	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata non inferiore ai quindici giorni, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato; in più verrà comminata la sanzione accessoria di cui art.23 c.7</p>	Consiglio di Istituto
10		
<ul style="list-style-type: none"> · Reati · Minacce o ingiurie gravi a docenti e personale ATA · Atti di violenza aggravata · Offesa grave alla dignità e integrità della persona · Furto di denaro o oggetti personali. · Sottrazione di strumenti e attrezzature scolastiche. · Danneggiamenti dolosi o gravemente colposi. 	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata non inferiore ai quindici giorni, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato (la sanzione a richiesta può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili).</p>	Consiglio di Istituto
11		

<ul style="list-style-type: none"> · Reati di particolare gravità perseguibili d'ufficio · Reati per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale. · Spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto. 	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale e comunque per un periodo non inferiore a gg. 15. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>12</p>		
<ul style="list-style-type: none"> · Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana · Atti di grave violenza in cui non siano esperibili interventi per un inserimento responsabile dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. 	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>

ART. 37

Procedura di irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla scuola o attività alternativa.

Il Coordinatore di Classe contesta l'infrazione disciplinare all'alunno con nota scritta L'alunno, entro 7 giorni successivi alla contestazione, è invitato a presentarsi al Dirigente, personalmente e con il genitore, per la audizione a difesa, ovvero a presentare difesa scritta controfirmata da almeno uno dei genitori, anche in caso di studenti maggiorenni.

Ricevuta la difesa – e comunque trascorsi 10 giorni dalla data della contestazione - il Dirigente Scolastico riunisce in seduta straordinaria il Consiglio di Classe, allargato alla componente dei genitori e degli studenti e del genitore e dell'alunno interessato al provvedimento disciplinare, per valutare il tipo di provvedimento disciplinare da irrogare. Nella prima parte della seduta si procede all'audizione dello studente interessato con la presenza dei genitori. Del provvedimento, di cui si dà a verbale specifica motivazione, saranno informati i genitori mediante apposita documentazione scritta.

nella quale saranno tassativamente riportate le motivazioni del provvedimento stesso (L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni). Di ogni provvedimento deve essere specificata la motivazione, sia nel verbale della seduta dell'organo collegiale all'atto dell'irrogazione, sia nella comunicazione informativa.

Nel provvedimento, sia nel verbale di irrogazione, sia nella comunicazione informativa deve essere tassativamente riportato la data a termine della conclusione del procedimento disciplinare.

Della conclusione del provvedimento, con l'avvenuto perfezionamento della irrogazione della sanzione, si darà comunicazione scritta all'alunno e ai genitori.

Il provvedimento disciplinare entra a fare parte del fascicolo personale dell'alunno e del curriculum dello stesso.

ART. 38

Organo di Garanzia

1. E' istituito l'organo di garanzia interno alla scuola ai sensi dell'art.2 comma 1 del DPR. 235/2007
2. L'organo di garanzia è composto da un docente, da un genitore e da uno studente ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.
3. La verbalizzazione della seduta è effettuata dal docente.
4. Il consiglio d'Istituto designa due docenti con la funzione di membro titolare e di membro supplente. Gli studenti designano due studenti: il primo come membro titolare, il secondo come membro supplente. I genitori designano due genitori: il primo come membro titolare, il secondo come membro supplente. La designazione è ratificata dal Consiglio di Istituto.
5. I membri dell'Organo di Garanzia durano in carica per l'intero anno scolastico di nomina e comunque sino al loro rinnovo.
6. Nelle sedute dell'Organo di Garanzia subentrano i membri supplenti nel caso di membri assenti per gravi e giustificati motivi, o per incompatibilità nel caso del docente, se avesse irrogato la sanzione impugnata, nel caso dello studente, se fosse stato sanzionato, nel caso del genitore il cui figlio fosse stato sanzionato.
7. L'Organo di Garanzia può deliberare soltanto se sono presenti tutti i suoi membri. Nelle votazioni non è ammessa l'astensione.
8. L'Organo di Garanzia decide altresì, su richiesta degli studenti o di chi vi abbia interesse, circa eventuali conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento. La decisione su tali conflitti deve essere assunta nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di decisione.

ART. 39

Impugnative

1. Le sanzioni disciplinari sono impugnabili presso l'Organo di Garanzia interno dell'Istituto.
2. L'impugnazione è effettuata con ricorso da esperire direttamente dallo studente entro quindici giorni dalla ricevuta della comunicazione dell'irrogazione della sanzione.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale.

Titolo IX

NORME FINALI

ART. 40

Modifiche ed integrazioni

Il presente regolamento può essere modificato o integrato secondo eventuali necessità. Le modifiche devono essere approvate con delibera dal Consiglio di Istituto.

ART. 41

Gli alunni, i genitori, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare e a far osservare il presente regolamento.